



00535 / 16

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SESTA SEZIONE CIVILE - 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Oggetto

Dott. MASSIMO DOGLIOTTI

- Presidente -

Dott. VITTORIO RAGONESI

- Consigliere -

FRANCESCO

Dott.

- Rel. Consigliere -

ANTONIO GENOVESE

Fallimento -
Formazione dello
stato passivo -
Domanda supertardiva
e Principio di non
contestazione.

Ud. 02/12/2015 - CC

Dott. ANDREA SCALDAFERRI

- Consigliere -

R.G.N. 25925/2014

Rom 535

Dott. MARIA ACIERNO

- Consigliere -

Rep.

BU + CI

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso 25925-2014 proposto da:

STIGE - SOCIETA' TORINESE INDUSTRIE GRAFICHE
EDITORIALI SPA, in persona del suo procuratore e legale
rappresentante, elettivamente domiciliata in ROMA,

giusta delega in calce al

ricorso;

- *ricorrente* -

contro

B&S SPA IN LIQUIDAZIONE;

- *intimata* -

avverso il decreto n. 466/2014 V.G. del TRIBUNALE di TIVOLI del 3/10/2014, depositato il 10/10/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 02/12/2015 dal Consigliere Relatore Dott. FRANCESCO ANTONIO GENOVESE;

udito l'Avvocato Durante Silvana Vera difensore della ricorrente che si riporta al ricorso e chiede l'accoglimento.

Ritenuto che il consigliere designato ha depositato, in data 20 luglio 2015, la seguente proposta di definizione, ai sensi dell'art. 380-*bis* cod. proc. civ.:

«Con decreto in data 10 ottobre 2014, il Tribunale di Tivoli ha respinto l'opposizione allo stato passivo del Fallimento di B&S SPA in liquidazione, proposta dalla STIGE Torinese Industrie Grafiche Editoriali SPA, contro la mancata ammissione del proprio credito così come disposta dal GD dello stesso Tribunale che, a sua volta, aveva dichiarato – nonostante il favorevole parere del Curatore – inammissibile quella domanda, in quanto supertardiva, atteso che il ritardo del creditore non sarebbe stato giustificabile.

Il Tribunale ha, a sua volta, escluso – per l'eccessivo ritardo – l'ammissibilità della domanda, considerato che il creditore aveva votato nell'adunanza dei creditori nel corso della procedura di concordato preventivo e, quindi, con l'esercizio di una minima diligenza avrebbe potuto conoscere dell'esito non favorevole della procedura minore. Dall'altro lato, ove anche si fosse affermato l'ammissibilità della richiesta, il credito non avrebbe potuto essere ammesso in quanto sprovvisto della documentazione idonea a provarlo.

Avverso la decisione della Corte d'Appello ha proposto ricorso per cassazione la società creditrice, con atto notificato il 3 novembre 2014, sulla base di quattro motivi (violazione e falsa applicazione degli art.




17, 92 e 101 LF; 96 e 99 LF nonché 2730 e 2733 c.c. e 228 e 112 c.p.c.).

La Curatela non ha svolto difese.

Il ricorso, che consente di accorpate i primi due mezzi ed anche i due restanti, appare manifestamente fondato giacché:

A) Con riferimento ai primi due motivi, che censurano la decisione nella parte in cui, in via principale, ha confermato la decisione di inammissibilità della domanda di ammissione al passivo, in quanto supertardiva, in ragione del suo palese contrasto con il principio già affermato da questa Corte (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 4310 del 2012) e secondo cui *«Ai fini dell'ammissibilità della domanda tardiva di ammissione del credito ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 101 legge fall. (cd. supertardiva), il mancato avviso al creditore da parte del curatore del fallimento, previsto dall'art. 92 legge fall., integra la causa non imputabile del ritardo da parte del creditore; peraltro, il curatore ha facoltà di provare, ai fini dell'inammissibilità della domanda, che il creditore abbia avuto notizia del fallimento, indipendentemente dalla ricezione dell'avviso predetto.»*. Nel caso di specie, è perfettamente integrata tale fattispecie, non avendo pacificamente il Curatore dato avviso alla creditrice, ai sensi dell'art. 92 LF, senza che rilevino le considerazioni svolte circa l'esercizio di un attento monitoraggio dell'andamento della procedura di concordato preventivo a cui la ricorrente aveva preso parte, partecipando all'adunanza dei creditori, trattandosi di una fase della vita della debitrice del tutto autonoma e che può essere seguita solo in via ipotetica dall'evento fallimento e, in caso positivo, anche in una data non prevedibile.

B) Con riferimento ai motivi terzo e quarto, che censurano la decisione nella parte in cui, in via ulteriore, ha stabilito l'infondatezza della domanda in quanto carente del deposito della documentazione posta a suo fondamento, in ragione del suo palese contrasto con i principi già



affermati da questa Corte (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 16554 del 2015). Infatti, questa Corte, nella menzionata sentenza, ha stabilito il principio di diritto secondo cui « nel nuovo diritto fallimentare il curatore è principalmente una parte, come emerge anche dall'esame degli artt. 95 e ss LF, che nel contraddittorio con il creditore istante s'imbatte – come tutte le parti – nell'operatività del principio di non contestazione, con riguardo alla formazione della prova delle pretese creditorie» e che se è vero che «non per questo il giudice delegato è tenuto, in forza di quel principio, ad ammettere il credito come richiesto dal suo titolare sol perché il curatore abbia mantenuto un comportamento non attivo, sia nella fase sommaria che in quella contenziosa, e ciò sulla base della possibilità - data al giudice - di far valere eccezioni ufficiose in considerazione dei principi in materia di verifica dei fatti e delle prove, da parte dello stesso», è pur vero che il Curatore svolge il ruolo di parte in un senso tutt'affatto peculiare, prevalendo i doveri di correttezza ed imparzialità verso il ceto creditorio che è chiamato ad amministrare. Cosicché, quando – come nel caso di specie - il Tribunale, in sede di opposizione, abbia rilevato, senza tenerne conto, che il Curatore aveva espresso parere favorevole all'ammissione del credito della odierna ricorrente in considerazione della documentazione esistente presso la società fallita, avrebbe avuto il dovere di verificare quegli elementi e, se non conducenti, concludere di conseguenza, in modo specifico.

Infatti, il parere favorevole del curatore all'ammissione di un credito allo stato passivo fallimentare può (e deve) essere disatteso in presenza di fatti che impongono di formulare eccezioni ufficiose agli elementi di prova comunque acquisiti, ma tale disattenzione non può essere affermata (come nella specie) in via astratta e generalizzata, a dispetto dei concreti elementi (i documenti e le prove) che risultino già in possesso del curatore, senza che li si verificano specificamente o si enuncino le ragioni della critica a tali fonti dimostrative, se del caso



imponendo il loro esame nel contraddittorio delle parti. E ciò perché, il curatore, in quanto parte pubblica (al pari del PM), ha il dovere di non nascondere gli elementi di cui sia entrato in possesso per ragioni dell'Ufficio esercitato (che è pur sempre quello di assicurare ai creditori la loro *par condicio*, senza avvantaggiarne ma anche danneggiarne alcuni), specie quando questi siano il risultato del concreto atteggiarsi del principio di vicinanza della prova, più volte enunciato da questa Corte.

In conclusione, si deve disporre il giudizio camerale, ai sensi degli artt. 380-*bis* e 375 n. 5 c.p.c., apparendo il ricorso – con il suo primo motivo - manifestamente fondato, con assorbimento dei restanti mezzi.».

*

Considerato che il Collegio condivide la proposta di definizione contenuta nella relazione di cui sopra, alla quale non risultano essere state mosse osservazioni critiche dalle parti dell'odierno giudizio; che, pertanto, il primo mezzo del ricorso deve essere accolto (con assorbimento dei restanti), con la conseguente cassazione della sentenza impugnata ed il rinvio della causa al Tribunale di Tivoli, in diversa composizione, che dovrà nuovamente decidere della controversia, in relazione al motivo accolto, facendo applicazione dei principi sopra enunciati.

PQM


La Corte,

Accoglie il primo motivo di ricorso, assorbiti i restanti, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa, anche per le spese di questa fase, al Tribunale di Tivoli in diversa composizione.




Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della 1^a sezione civile della Corte di cassazione, il 2 dicembre 2015, dai magistrati sopra indicati.

Il Presidente
Massimo Dogliotti



Il Funzionario Giudiziario
Ornella LATROFA



DEPOSITATO IN CANCELLERIA

oggi ~~14~~ GEN. 2016



Il Funzionario Giudiziario

